

Lombardia, dal 15/1/2010 nuove procedure per la certificazione



GIOVEDÌ 07 GENNAIO 2010 13:35

Aggiornamento del Cened+ per rispettare il Ddg 14006. Con fattore g

Il 15 di gennaio ci sarà una novità per i certificatori lombardi. Esce il nuovo aggiornamento del software Cened+, giunto alla versione 1.0.4. Vacanze di Natale al lavoro per i tecnici del Cestec, l'organismo di accreditamento di Regione Lombardia, che dopo aver pubblicato, il 16 dicembre, la versione 1.0.3 si sono messi all'opera per aggiornare il software alle nuove disposizioni del DDG 14006 del 15 dicembre 2009.

Non si tratta di uno stravolgimento delle attuali disposizioni, se non per alcuni chiarimenti interpretativi sulle procedure per il certificatore e per il progettista.

Schermature, se ne può fare a meno

Al punto 10 del decreto, ma non ultimo per le conseguenze è il chiarimento interpretativo sulle schermature solari. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al punto 5.4 lettera al delle Disposizioni allegate alla dgr 8745 del 22.12.2008, il progettista dovrebbe valutare e documentare l'efficacia dei sistemi schermanti, tali da ridurre del 70% l'irradiazione solare massima estiva sulle parti trasparenti. Al progettista era concesso l'adozione combinata di sistemi schermanti e filtranti nel caso di manifesta impossibilità tecnica di ottenere il 70% di riduzione della irradiazione solare con i soli sistemi schermanti. Con il decreto n. 14006 si precisa che "i vetri con trasmittanza di energia solare diretta (fattore solare g) non superiore a 0,30 soddisfano tutti i requisiti di schermatura richiesti". Un duro colpo per i produttori di schermature e sistemi filtranti, ma una facilitazione per i numerosi edifici direzionali che stanno sorgendo in Lombardia e che incontravano difficoltà economiche e tecniche nell'installazione e manutenzione di sistemi filtranti esterni in quota. Nel decreto non è però indicata la trasmissione luminosa minima che deve essere garantita dalla superficie vetrata. Un elemento importante per contenere i consumi energetici dell'illuminazione artificiale.



Auto-dichiarazione classe G

Il primo chiarimento, in ordine cronologico, riguarda l'auto-dichiarazione prevista ai sensi del punto 9 all'Allegato A (articolo 3/ comma 1) al Decreto 26 giugno 2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", con cui si dà facoltà al proprietario di dichiarare che l'edificio oggetto di compravendita è di classe energetica G ed i costi per la gestione energetica dello stesso sono molto alti. Secondo il decreto questa dichiarazione non sostituisce l'attestato di certificazione energetica prevista da Regione Lombardia con deliberazione della Giunta regionale n. 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni. La norma statale, infatti, si applica solo nelle Regioni che non si sono dotate di proprie norme in materia, come previsto dall'art. 17 del d.lgs.192/2005, dall'art.6 comma 1 del d.P.R. 59/2009 e dall'art.3 del d.m. 26.6.2009.

Attestato valido 10 anni

Altrettanto importante è il chiarimento fatto in merito alla validità dell'attestato di certificazione energetica, che non subisce variazioni a seguito dell'aggiornamento delle disposizioni regionali per l'efficienza energetica in edilizia: il certificato, quindi, ha validità di 10 anni.

Sopralluoghi

Nel paragrafo E.2 di cui al Decreto regionale n. 5796 del 11 Giugno 2009 si prevede l'obbligo del Soggetto certificatore di "verificare, attraverso uno o più sopralluoghi, la congruenza tra i dati mutuati dalla documentazione di cui sopra e lo stato di fatto dell'edificio". Nell'attuale decreto si precisa che "non si obbliga il Soggetto certificatore ad accedere a tutti i subalterni che compongono l'immobile, ma ad assumersi la responsabilità di assicurare la congruenza tra i dati mutuati dalla documentazione progettuale e lo stato di fatto dell'edificio oggetto di certificazione". Il professionista potrà supporre, salvo manifeste contraddizioni, che le caratteristiche al contorno dei subalterni ai quali non è potuto accedere siano identiche a quelle dei subalterni rilevati.

Procedura di calcolo 26 - 10 -2009 per pratiche edilizie precedenti

In relazione agli interventi di nuova costruzione, anche a seguito di demolizione e ricostruzione, per i quali la dichiarazione di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire sia stata protocollata presso il Comune nel periodo intercorrente

tra l'1.9.2007 e il 25 ottobre 2009, i Soggetti certificatori possono redigere l'attestato di certificazione secondo il modello di cui all' Allegato C della DGR VII1/5773, utilizzando la procedura di calcolo approvata con decreto n. 15833 del 13.12.2007.

SU QUESTO ARGOMENTO LEGGI ANCHE:

- [Diagnosi energetiche, un bando in Lombardia](#)
- [Certificazione energetica, cosa cambia dal 1°lugli o?](#)
- [Troppi errori nei certificati lombardi](#)
- [La Lombardia sanzionerà la mancata allegazione del certificato energetico](#)
- [Al via la nuova certificazione energetica in Lombardia](#)

[< Prec.](#)

[Succ. >](#)